II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 1981

relativa alla messa a disposizione delle autorità italiane di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento italiano

(81/365/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1187/81 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali [3], in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nel Mezzorgiorno si è registrato un terremoto con drammatiche conseguenze per le popolazioni colpite ; che è necessario completare l'aiuto d'urgenza già concesso, mettendo a disposizione delle autorità italiane, alle condizioni più favorevoli compatibili con l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento italiano ;

considerando che, per fronteggiare questa situazione particolare, è opportuno stabilire una procedura di messa in vendita diversa da quella prevista all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2738/75 ;

considerando che è necessario prevedere disposizioni per l'imputazione della messa a disposizione soprammenzionata secondo i meccanismi istituiti dal regolamento (CEE) n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 354/78 [5],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Un quantitativo di 135 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento italiano è messo a disposizione delle autorità italiane per essere destinato al fabbisogno delle popolazioni sinistrate del Mezzogiorno.

Questa messa a disposizione deve intervenire anteriormente al 1° agosto 1981.

Articolo 2

Il prezzo di vendita alle autorità italiane del prodotto di cui all'articolo 1 è uguale al prezzo di riferimento valido il mese di maggio 1981 più 1,80 ECU per tonnellata.

L'organismo d'intervento italiano iscrive in uscita, entro il 31 luglio 1981, sul conto di cui all'articolo 3,

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 1.
[3] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
[4] GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.
[5] GU n. L 50 del 22. 2. 1978, pag. 4.

paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 787/69 i quantitativi di cui all'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 maggio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS